



D.P.R. 18 maggio 2001

Nuova perimetrazione del Parco nazionale del Gargano.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° ottobre 2001, n. 228.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto in particolare l'art. 34, comma 1, lettera b), della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'istituzione del Parco nazionale del Gargano;

Visto il decreto 4 novembre 1993 del Ministero dell'ambiente di perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale del Gargano;

Visto il parere della regione Puglia sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica di istituzione dell'Ente Parco nazionale del Gargano, reso, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, con deliberazione di giunta regionale n. 1687 del 12 maggio 1995;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, di istituzione dell'Ente Parco nazionale del Gargano e l'allegata cartografia in scala 1:50.000 recante la perimetrazione del Parco nazionale medesimo;

Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione 2-bis, n. 231/98, depositata il 19 febbraio 1998, con cui, in accoglimento del ricorso proposto dalla Federazione italiana della caccia, è stato annullato per difetto di motivazione il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 «nella parte riguardante le statuizioni sulla perimetrazione definitiva, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione»;

Vista l'ordinanza ministeriale 23 febbraio 1998, con cui sono state dettate misure di salvaguardia nei territori ricadenti nel perimetro del Parco nazionale del Gargano, emessa per assicurare la conservazione dello stato dei luoghi e delle risorse naturali nei territori già inclusi nella precedente perimetrazione, nelle more della ridefinizione del procedimento di perimetrazione e zonizzazione del territorio del Parco;

Vista l'ordinanza ministeriale 30 aprile 1998, con cui sono state prorogate le misure di salvaguardia previste nella suddetta ordinanza 23 febbraio 1998, nelle more della ridefinizione del procedimento di perimetrazione e zonizzazione



del territorio del Parco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998 di perimetrazione del Parco nazionale del Gargano con il quale, nel riconfermare la precedente perimetrazione dell'area del Parco, sono state eliminate le carenze evidenziate dal TAR Lazio nella citata sentenza;

Vista la deliberazione n. 1 del 24 gennaio 1998 del consiglio direttivo dell'Ente Parco nazionale del Gargano, inviata al Ministero dell'ambiente con nota prot. n. 150 del 24 gennaio 1998, di trasmissione delle richieste di modifica del perimetro del Parco nazionale del Gargano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, avanzate dai comuni interessati;

Viste le citate richieste dei comuni interessati trasmesse dall'Ente Parco nazionale del Gargano e specificamente:

1) richiesta del comune di Cagnano Varano espressa con deliberazione di giunta comunale n. 284 del 3 giugno 1996, di: a) inclusione: centro storico; b) esclusione: area Isola Varano; area Marina di Capoiale; aree Gioffo, Grinavecchia, Iazzo Ricotta, Masseria Trombetta;

2) richiesta del comune di Carpino espressa con deliberazione di consiglio comunale n. 20 del 30 maggio 1996, di: a) inclusione: area dal confine con il comune di Ischitella al torrente Correntino, alle località Variscio, Pastromele e centro storico; b) esclusione: area dal confine con il comune di Ischitella alle località Piano Vergato e Iazzo Simone;

3) richiesta del comune di Ischitella espressa con deliberazione di consiglio comunale n. 58 del 16 gennaio 1996, di: a) esclusione: foce Varano (tra S.P. e lago Varano); area da località Niuzzi a Monte La Stacca; b) variazione: da zona 1 a zona 2 lago Varano;

4) richiesta del comune di Mattinata espressa con deliberazione di giunta comunale n. 188 del 1° aprile 1996, di: a) esclusione: area da località Stingo a località S. Benedetto;

5) richiesta del comune di Monte Sant'Angelo espressa con deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 29 marzo 1996, di: a) esclusione: area da località Madonna delle Grazie a località Macchia Libera; area da località Cassano a Parco Piscinelle e Piscina Pandolfe; Monte Croce in parte;

6) richiesta del comune di Peschici espressa con deliberazione di giunta comunale n. 139 dell'11 marzo 1996, di: a) esclusione: area da località Coppa Sartagine a Bosco Manatecco; b) variazione: da zona 1 a zona 2 area da località Coppa della Nuvola alle pinete litoranee;

7) richiesta del comune di Poggio Imperiale espressa con deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 30 maggio 1996, di: a) inclusione: intera area Bosco Isola ubicata amministrativamente nel territorio comunale di Lesina ma di proprietà del predetto comune di Poggio Imperiale; parte di territorio del comune di Poggio Imperiale compreso tra i confini con il comune di Lesina, la riva del lago di Lesina e i canali Basso di Levante e Acque Basse (con esclusione dei canali stessi);

8) richiesta del comune di Rignano Garganico espressa con deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 28 marzo 1996, di: a) inclusione: area di Grotta Paglicci;

9) richiesta del comune di Rodi Garganico espressa con deliberazione di giunta comunale n. 640 del 12 dicembre 1995, di: a) esclusione: area dal Villaggio Santa Barbara all'abitato di Rodi Garganico; area dalla Sorgente del Pincio, a C. del Giudice e C. della Bella;

10) richiesta del comune di Sannicandro Garganico espressa con deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 27 marzo 1996, di: a) esclusione: area dalle località Scalzaczalzata alle località Mormoramento e Dossolongo; b) inclusione: area Pontone Grande; centro storico;



11) richiesta del comune di Isole Tremiti espressa con deliberazione del commissario straordinario n. 178 dell'11 novembre 1994, di: a) esclusione: isola San Domino in parte; isola San Nicola in parte;

12) richiesta del comune di Vico del Gargano espressa con deliberazione di consiglio comunale n. 47 del 31 luglio 1995, di: a) inclusione: centro storico; Canale Asciatizzo; b) esclusione: area dalla Valle del Melaino a Coppa del Sordo, al Tuppo Scardodda, al Monte Giovannicchio, alla Sorgente Santiago e lungo il confine con Peschici fino al Monte Stregone;

13) richiesta del comune di Vieste espressa con deliberazione di consiglio comunale n. 31 del 3 marzo 1994, di: a) esclusione: da località Contrada Chiusa alle località Pila Rotonda, Toppo del Carpinese, Piscina Romanelle; b) inclusione: area costiera Pugno Chiuso;

14) richiesta del comune di S. Marco in Lamis espressa con deliberazione di giunta comunale n. 576 del 5 settembre 1996, di: a) esclusione: area da Coppa di Mastro Stefano a Case Danieli;

Viste le sei tavole planimetriche inviate dall'Ente Parco nazionale del Gargano con nota prot. n. 307 del 13 febbraio 1998, recanti le indicazioni grafiche delle modifiche perimetrali richieste dai citati comuni ed allegate alla deliberazione del consiglio direttivo dell'Ente Parco nazionale del Gargano n. 1 del 24 gennaio 1998;

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Serracapriola n. 3 del 2 febbraio 1998 avente ad oggetto la richiesta di esclusione di un'area a sinistra della foce del Fortore (area di Rivolta - Longara), inviata con nota prot. n. 1180 del 4 febbraio 1998;

Vista la nota prot. n. 343 del 19 marzo 1998 con la quale il comune di Sannicandro Garganico ha ritrasmesso la citata deliberazione n. 26 del 27 marzo 1996 con l'allegata proposta di perimetrazione;

Vista la deliberazione della comunità del Parco n. 1 del 28 marzo 1998 concernente la ripermetrazione del Parco nazionale del Gargano, inviata dall'Ente Parco nazionale del Gargano con nota prot. n. 1024 del 1° aprile 1998;

Vista la nota della regione Puglia, prot. n. 01/004078/Gab, del 21 aprile 1998 con la quale, in relazione all'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 di istituzione dell'Ente Parco nazionale del Gargano, si riteneva opportuna l'attivazione di un tavolo di concertazione finalizzato a definire la nuova perimetrazione del Parco;

Vista la deliberazione del consiglio provinciale di Foggia n. 606 del 23 aprile 1998, pervenuta con nota del 23 aprile 1998, prot. n. 3125/43/24 APR.1998;

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Rignano Garganico n. 33 del 30 settembre 1998, trasmessa con nota prot. n. 4360 del 7 ottobre 1998, avente ad oggetto la proposta di ripermetrazione del Parco nazionale con l'inclusione di una porzione di territorio confinante con il perimetro del Parco come descritta nella citata deliberazione;

Considerato che le richieste dei comuni di modifica della perimetrazione del Parco nazionale sono costituite da singole proposte non coordinate tra loro e prive di una logica omogenea ed unitaria, necessaria, invece, al fine di una perimetrazione e zonizzazione del Parco che ne faccia salve le finalità istitutive;



Visto il ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio avverso il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998 di «Perimetrazione del Parco nazionale del Gargano» proposto dal comune di Vico del Gargano ed altri, notificato in data 26 ottobre 1998;

Ritenuto utile procedere all'esame delle richieste di modifica della perimetrazione del Parco nazionale del Gargano attraverso la costituzione di un «tavolo tecnico», così come richiesto dalla regione Puglia;

Vista la nota prot. n. SCN/DG/98/16761 del 30 ottobre 1998, a firma del direttore generale del Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, inviata ai comuni interessati, nonché alla regione Puglia, di comunicazione della costituzione di un «tavolo tecnico» finalizzato all'esame delle richieste di modifica dei confini del Parco nazionale del Gargano e, al contempo, di avvio del relativo procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, e il progetto Bioitaly che, in applicazione della suddetta direttiva, ha individuato siti di importanza comunitaria nell'ambito del territorio del Parco nazionale del Gargano;

Vista la direttiva 79/409/CEE, recepita con la legge n. 157/1992, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visto lo studio commissionato dal Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente denominato «Programma d'azione urgente per le aree protette in Italia», con il quale sono state individuate le aree all'interno del territorio del Parco nazionale del Gargano nelle quali sono presenti habitat e specie di interesse comunitario individuate dalle citate direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;

Visto il decreto 3 aprile 2000 del Ministero dell'ambiente «Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE»;

Vista l'analisi del settembre 1998 delle richieste di modifica al perimetro del Parco nazionale del Gargano elaborata dalla segreteria tecnica per le aree naturali protette, di cui agli articoli 3, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e art. 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, agli atti del Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente;

Viste le richieste inoltrate da parte dei comuni interessati successivamente alla costituzione del «tavolo tecnico» e in particolare:

- la deliberazione della giunta comunale di Apricena n. 371 del 10 novembre 1998, trasmessa con nota prot. n. 14102 del 16 novembre 1998, con la quale l'amministrazione comunale ha richiesto l'inclusione di una porzione di territorio da Monte della Donna a Masseria Centola;
- la deliberazione del consiglio comunale di Carpino n. 62 del 30 novembre 1998, trasmessa con nota prot. n. 7670 del 4 dicembre 1998, con la quale l'amministrazione comunale ha riformulato quanto espresso con la già citata delibera n. 20 del 30 maggio 1996, ampliando l'area da includere nel Parco e riducendo le aree da escludere;



- la deliberazione della giunta comunale di Vieste n. 542 del 3 dicembre 1998, trasmessa con nota prot. n. 18572 del 7 dicembre 1998, avente ad oggetto due proposte alternative: 1) modifica del regime di tutela con il passaggio da zona 1 a zona 2 della zona che comprende le località Contrada la Chiusa, Pila Rotonda, Toppo del Carpinese e Piscina Romanelle; modifica del regime di tutela con il passaggio da zona 1 a zona 2 dell'area interessata dall'attraversamento della superstrada in costruzione; 2) esclusione dal territorio del Parco dell'area che va da Contrada la Chiusa, Valle della Menolecchia, Canale Macinino, Pagliaro Freddo, Valle del Palombaro, Toppo del Carpinese a Coppa Guadina; modifica del regime di tutela con il passaggio da zona 1 a zona 2 dell'area interessata dall'attraversamento della superstrada in costruzione;
- la richiesta del comune di Mattinata di esclusione dell'area da Stingo a S. Benedetto, come indicato nella corografia in scala 1:25.000, allegata alla nota prot. n. 10783 del 10 dicembre 1998; la richiesta del comune di Serracapriola di inclusione nel territorio del Parco dell'area sulla sinistra orografica del fiume Fortore, delimitata dalla ferrovia Ancona-Foggia, dal canale Capo d'Acqua e dalla linea di costa, con esclusione dell'area agricola in prossimità di Masseria Quaranta, Le Casette, Masseria Fosco e Torre Mozza, come riportato nella tavola cartografica in scala 1:5.000 allegata alla nota prot. n. 10843 del 4 dicembre 1998;
- la richiesta del comune di Manfredonia, trasmessa con nota prot. n. 51197 dell'11 dicembre 1998, di: a) inclusione della zona ex-Daunia Risi limitrofa al Parco; b) rettifica dei confini (esclusione) dell'area sita a ridosso della zona industriale dello stesso comune;
- la richiesta del comune di San Marco in Lamis, trasmessa con nota prot. n. 13915 del 9 dicembre 1998, di modifica dei confini del Parco per escludere l'area dalla località Cardinale alla località Macchione e dalla località Coppe di Nolfo alla località C. Tricarico;
- la successiva richiesta del comune di Vieste, trasmessa con nota prot. n. 3241 dell'8 marzo 1999, di esclusione dal territorio del Parco dell'area compresa tra le località canale Macinino, Valle della Menolecchia, Pilone del Prele e le località Pagliaro Freddo, Vallone S. Maura, Lama Le Canne;
- la deliberazione di giunta comunale di Apricena n. 84 del 17 marzo 1999, trasmessa con nota prot. n. 3495 del 22 marzo 1999, con la quale l'amministrazione comunale ha modificato ed integrato quanto formulato con la deliberazione di giunta comunale n. 371 del 10 novembre 1998, richiedendo l'inclusione nel Parco del territorio compreso tra il limite amministrativo comunale con Sannicandro Garganico a nord e ad est, le località Posta di Freda e Porcili a sud e la ferrovia garganica fino all'incrocio con la s.s. n. 89 a ovest, la zona l'Immacolatella fino alla strada di bonifica Apricena S. Nazario ed il confine con il comune di Poggio Imperiale ad ovest;

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Lesina n. 77 del 23 dicembre 1998, trasmessa con nota prot. n. 739 del 18 gennaio 1999, con la quale si esprime parere negativo sulla proposta del comune di Poggio Imperiale formulata con la citata deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 30 maggio 1996, di modifica dei confini del Parco nazionale del Gargano in territorio di Lesina con l'inclusione dell'intera area Bosco Isola, di proprietà del predetto comune di Poggio Imperiale ma ubicata amministrativamente nel territorio comunale di Lesina;

Visto l'ordine del giorno approvato in data 25 novembre 1998 dalla giunta regionale della Puglia con cui si impegna il consiglio regionale a richiedere al Ministro dell'ambiente di attenersi, nella ripermimetrazione del territorio del Parco nazionale del Gargano, strettamente e scrupolosamente a quanto deliberato dalla regione, dai sindaci e dalla comunità del Parco nazionale del Gargano;

Vista la relazione di istruttoria tecnica del luglio 1999, agli atti del Ministero dell'ambiente, Servizio conservazione della natura, elaborata dalla segreteria tecnica per le aree naturali protette, tenendo conto delle già citate richieste avanzate dai comuni e di quanto emerso in sede di tavolo tecnico;



Considerato che nel corso della riunione del tavolo tecnico del 22 luglio 1999, convocata con nota del Ministero dell'ambiente prot. n. SCN/99/1D/12773 del 15 luglio 1999, non è risultato possibile il raggiungimento di un accordo con le amministrazioni interessate;

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Serracapriola n. 47 del 2 agosto 1999, trasmessa con nota prot. n. 7479 del 18 agosto 1999 con la quale si conferma la proposta di ripermimetrazione inviata al Ministero dell'ambiente con la già citata nota del 4 dicembre 1998, prot. n. 10849;

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Lesina n. 53 del 4 settembre 1999, trasmessa con nota prot. n. 12936 del 7 settembre 1999, con la quale si ribadisce la contrarietà alla richiesta del comune di Poggio Imperiale di includere nel Parco i terreni di proprietà di detto comune siti in agro di Lesina in località Bosco Isola, e si chiede di posizionare il perimetro del Parco in prossimità della laguna a trenta metri dalla sponda e di includere il centro storico;

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Poggio Imperiale n. 131 del 9 settembre 1999, trasmessa con nota prot. n. 4303 del 13 settembre 1999, con la quale, a modifica della precedente deliberazione consiliare n. 22 del 30 maggio 1996, si chiede l'esclusione dei terreni di proprietà del comune di Poggio Imperiale, siti in agro di Lesina in località Bosco Isola, dagli ambiti del Parco nazionale del Gargano;

Ritenuto opportuno addivenire ad una perimetrazione concordata per quanto possibile con gli enti locali interessati;

Visto l'accordo raggiunto nel corso della riunione di verifica finale del 14 settembre 1999, convocata con nota prot. n. SCN/DG/99/15031 del 1° settembre 1999, tra il Ministero dell'ambiente e i comuni di Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Lesina, Mattinata, Monte S. Angelo, Peschici, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Serracapriola, Vico del Gargano, Vieste, assente il comune di Manfredonia, sulla perimetrazione del Parco nazionale del Gargano risultante dalla cartografia in scala 1:250.000, corredata dalle note integrative apportate dal direttore generale del Servizio conservazione della natura e sottoscritta dai sindaci degli stessi comuni in calce alla cartografia riportante le modifiche;

Vista la deliberazione della giunta municipale del comune di Vieste n. 414 del 16 settembre 1999, trasmessa con nota prot. n. 13821 del 20 settembre 1999, con la quale si «prende atto della ripermimetrazione del territorio comunale di Vieste così come siglato nell'accordo del 14 settembre 1999»;

Vista la delibera della giunta comunale del comune di Sannicandro Garganico n. 365 del 20 settembre 1999 con la quale si propone di includere nella perimetrazione del Parco nazionale del Gargano dell'area sita in località Vallone;

Vista la nota del comune di Ischitella prot. n. 8280 del 22 settembre 1999 con la quale si richiede l'inclusione nel Parco del territorio della chiesa della SS. Annunziata;

Vista la deliberazione di consiglio comunale del comune di Peschici n. 42 del 28 settembre 1999, trasmessa con nota prot. n. 6163, con la quale «si prende atto della planimetria dell'area Parco rinveniente dalla riunione del 14 settembre 1999»;



Vista la deliberazione di consiglio comunale del comune di Sannicandro Garganico del 5 ottobre 1999, con la quale si propone l'inclusione della zona sita in località Piana della Macina - Moia;

Vista la nota del comune di Rignano Garganico a firma del sindaco, prot. n. 4835 dell'11 ottobre 1999, con la quale si trasmette copia della planimetria che conferma quanto stabilito in sede di accordo del 14 settembre 1999 circa l'esclusione dal Parco dell'area compresa tra le località Piscina del Barone e De Maio;

Vista la deliberazione del consiglio comunale del comune di Manfredonia n. 80 del 13 settembre 1999, trasmessa con nota prot. n. 44775 del 28 ottobre 1999, con la quale si chiede di includere l'area ex-Daunia Risi limitrofa al Parco e di rettificare i confini del Parco a ridosso della zona industriale dello stesso comune con l'esclusione di alcune aree che ricadono nell'insula industriale DI/49 e nella fascia per infrastrutturazione future adiacente alla stessa;

Vista la relazione firmata dai sindaci dei comuni di Sannicandro e S. Marco in Lamis con la quale si chiede la delimitazione di una zona per l'attività venatoria tra i comuni di S. Marco in Lamis, Sannicandro ed Apricena, pervenuta al Ministero dell'ambiente in data 4 novembre 1999;

Vista la deliberazione della giunta comunale del comune di Cagnano Varano prot. n. 394 del 5 ottobre 1999, trasmessa con nota prot. n. 7011 del 16 novembre 1999, con la quale «si recepisce l'accordo sottoscritto il 14 settembre 1999»;

Vista la deliberazione del consiglio comunale del comune di Vico del Gargano n. 49 del 30 settembre 1999, trasmessa con nota prot. n. 8648 del 18 novembre 1999, di ratifica dell'accordo sottoscritto nella riunione del 14 settembre 1999;

Vista la deliberazione di consiglio comunale del comune di S. Marco in Lamis n. 98 del 5 novembre 1999, trasmessa con nota prot. n. 14068 del 16 novembre 1999, con la quale si chiede l'esclusione dal Parco del territorio compreso tra le località C. Ciocca a nord e Sambuchello a sud;

Vista la deliberazione del consiglio comunale del comune di San Giovanni Rotondo n. 132 del 10 novembre 1999, trasmessa con nota prot. n. 29620 del 17 novembre 1999, con la quale si chiede: di inserire in zona 1 del Parco una parte dell'area carsica a nord del centro abitato; di inserire nella zona 2 del Parco la chiesa di Sant'Egidio e i mandorleti contermini; di classificare da zona 2 a zona 1 parte dell'area dell'alveo dell'ex lago di Sant'Egidio; di modificare marginalmente il perimetro dell'area a nord del centro abitato; di inserire in zona 2 il centro storico; di escludere parte dell'area in località Murge, Bosco Sant'Egidio e Monte Nero;

Vista la nota del 23 novembre 1999, prot. n. 5499, con la quale il sindaco del comune di Rignano Garganico evidenzia che nella relazione che accompagna la succitata deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 30 settembre 1998 «è stato erroneamente riportato nel decimo accapo: la proposta risultante è la seguente: la parola «"Palombara inclusa" come errore di battitura che deve intendersi come "Palombara esclusa"»;

Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;



Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata;

Visto l'art. 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dall'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che prevede che la classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve statali, terrestri, fluviali e lacuali, siano effettuate d'intesa con le regioni;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente, prot. n. SCN/1D/99/20736 del 17 novembre 1999 con la quale è stata trasmessa alla regione Puglia la cartografia, in scala 1:100.000, relativa alla ripermimetrazione del Parco nazionale del Gargano, al fine di acquisire la prescritta intesa;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente del 15 dicembre 1999, prot. n. SCN/DG/22933/99, con la quale è stata trasmessa alla regione Puglia copia conforme della già citata cartografia in scala 1:250.000 riportante le modifiche alla perimetrazione del Parco, sottoscritta in data 14 settembre 1999 dai rappresentanti dei comuni interessati e dal direttore generale del Servizio conservazione della natura;

Vista la deliberazione del consiglio comunale del comune di Rignano Garganico n. 1 del 24 gennaio 2000, trasmessa con nota prot. n. 547 del 31 gennaio 2000, con la quale si propone l'esclusione di ulteriori aree dal Parco, la cui inclusione era stata richiesta con la succitata delibera n. 33 del 1998, poiché i proprietari di dette aree «hanno rappresentato la loro esigenza di rimanere fuori dal Parco»;

Vista la deliberazione della giunta comunale del comune di Poggio Imperiale n. 109 del 17 luglio 2000, trasmessa con nota prot. n. 6546 del 14 novembre 2000, con la quale si chiede l'inserimento nella zona 2 del Parco della parte del terreno del lago di Lesina di proprietà del comune di Poggio Imperiale ma ricadente in agro di Lesina;

Acquisita la prescritta intesa tra Ministero dell'ambiente e regione Puglia sulla perimetrazione e sulla zonizzazione del Parco nazionale del Gargano, espressa con deliberazione di giunta regionale n. 823 del 25 luglio 2000, trasmessa con nota prot. n. 6741 del 1° agosto 2000, nella quale altresì è stata rimessa alla valutazione tecnica del Ministero dell'ambiente la definizione del nuovo perimetro del Parco nazionale del Gargano relativamente ai territori di quei comuni che hanno fatto pervenire le rispettive proposte di modifica in data successiva al 14 settembre 1999;

Vista la nota del 13 settembre 2000, prot. n. SCN/1D/2000/14512, con cui il Ministero dell'ambiente ha richiesto all'Ente Parco nazionale del Gargano, di pronunciarsi in merito alle proposte di modifica dei comuni rese note successivamente al 14 settembre 1999;

Vista la nota dell'Ente Parco nazionale del Gargano del 5 ottobre 2000, prot. n. 5267, in risposta alla suddetta nota del Ministero dell'ambiente del 13 settembre 2000, prot. n. SCN/1D/2000/14512, con la quale l'Ente Parco medesimo esprime parere favorevole all'accoglimento di tutte le proposte avanzate dalle amministrazioni comunali entro la data del 14 settembre 1999;

Ritenuto di dover accogliere solamente le richieste di inclusione formulate dai comuni dopo la predetta riunione del 14 settembre 1999;



Vista la nota del 27 febbraio 2001, prot. n. SCN/1D/2001/4642, di trasmissione alla Conferenza unificata dello schema del decreto del Presidente della Repubblica di ripermetrazione del Parco nazionale del Gargano, unitamente alla relativa cartografia in scala 1:50.000, al fine di acquisire il relativo parere ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che in data 22 marzo 2001 ha espresso parere favorevole, rep. n. 441/C.U., trasmesso al Ministero dell'ambiente con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. 1970/01/C.3.4.1 del marzo 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

Su proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

1. Il territorio del Parco nazionale del Gargano è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:50.000, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, che reca altresì la zonizzazione secondo la quale è suddiviso il territorio stesso, depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Puglia e la sede dell'Ente Parco nazionale del Gargano.

La suddetta perimetrazione sostituisce integralmente la precedente perimetrazione, anch'essa in scala 1:50.000, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica, 13 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 1998, ed allegata al decreto del Presidente della Repubblica, 5 giugno 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1995.

2. Per tutto quanto non specificato nel presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995.

Cartografia ¹

¹ Si omette la cartografia